



*Scuola di Formazione  
in Psicoterapia Transpersonale*

ALLEGATO A) alla Deliberazione n. **220** del **14 MARZO 2019**

**Convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico da parte degli studenti della Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale, gestita da Integral Transpersonal Institute di Milano, presso l'ASL VCO Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, in Regione Piemonte.  
(ai sensi dell'art.8, comma 4b del regolamento n. 509/1998)**

TRA

**SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSPERSONALE - Milano**, gestita da ITI, Integral Transpersonal Institute (P.I. 06857060963) con sede in Milano – via Villapizzone 26 – 20156 (a seguito denominata “Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale”) rappresentata dal dott. Pier Luigi Lattuada, nato a Milano il 16 gennaio 1953,

E

**l'ASL VCO Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola**, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini, n. 117 - cap 28887 C.F e P.I 00634880033, nella persona del suo Direttore Generale e rappresentante legale dott. Angelo Penna, nato a Biella (BI) il 18/11/1962 C.F. PNNNGGL62S18A859N

#### **PREMESSO CHE**

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10

ITI - Integral Transpersonal Institute  
Via Montalbino 7, 20159 Milano, Italia Tel.+39(02)8393306 Fax. +39(02)87084230  
web: [www.integraltranspersonallife.com](http://www.integraltranspersonallife.com) email: [info@iti-life.com](mailto:info@iti-life.com)



*Scuola di Formazione  
in Psicoterapia Transpersonale*

dicembre 2004 e s.m.i.<sup>1</sup> prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART.1**

L'Azienda/Ente ospitante ASL VCO assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2(due) per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

### **ART. 2**

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

### **ART. 3**

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;

---

<sup>1</sup> Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29. 5.2008.



*Scuola di Formazione  
in Psicoterapia Transpersonale*

per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

**ART.4**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento ;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs n. 81/2008;;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

**ART.5**

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi Allianz n 70127273, Infortuni Allianz n 77402810, nonché da polizza INAIL infortuni PAT 20778686/43 contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio; l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all' inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

**ART. 6**

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi con raccomandata A/R. Può essere rinnovata alla



*Scuola di Formazione  
in Psicoterapia Transpersonale*

scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

#### **ART.7**

Per tutto quanta non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### **ART.8**

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo..... data.....

Luogo..... data.....

Rappresentante Legale Istituto di  
specializzazione in psicoterapia

Direttore Generale  
e rappresentante legale ASL VCO  
(dott. Angelo Penna)

.....

.....